

I NORME GENERALI

Art. 1 **Costituzione**

L'Azienda comunale acqua potabile (in seguito denominata Azienda), è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.
L'Azienda dell'acqua potabile comunale è gestita ed amministrata dal Municipio.

Art. 2 **Compiti dell'Azienda**

L'Azienda fornisce all'utenza nei limiti della disponibilità l'acqua potabile per uso pubblico, domestico e industriale alle condizioni del presente Regolamento con suo diritto di privativa nel comprensorio di distribuzione.
La sua qualità deve soddisfare i requisiti del manuale svizzero delle derrate alimentari.

Art. 3 **Definizione del Regolamento**

Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi acquirenti denominati in seguito abbonati.

Sono riservate le leggi federali e cantonali e i loro Regolamenti d'applicazione in materia.

Art. 4 **Organizzazione**

Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio Comunale
2. il Municipio
3. la Commissione dell'Azienda
4. la Commissione della gestione del Consiglio comunale che funge da commissione di revisione.

Art. 5 **Competenze del Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale:

1. approva i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
2. esamina e approva il bilancio preventivo nella seconda sessione ed il bilancio consuntivo nella prima;
3. decide su quanto non concerne l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto;

4. autorizza il Municipio a stare in causa;
5. stabilisce per regolamento gli emolumenti degli impiegati dell'Azienda.

Art. 6 **Competenze del Municipio**

Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda e risponde di fronte a terzi ed in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.

Inoltre:

1. presenta al Consiglio Comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
2. propone al Consiglio Comunale la costruzione di nuove opere;
3. propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
4. allestisce le tariffe di sua competenza;
5. può emanare delle direttive per gli installatori concessionari;
6. nomina il personale necessario (amministrativo, sorveglianza);
7. delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture su proposta della Commissione Amministrativa; le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate anche senza ricorrere alla formalità d'appalto;
8. ratifica i contratti d'abbonamento;
9. approva le domande per nuovi allacciamenti privati o per il rifacimento di quelli esistenti;
10. approva le "notifiche" per le nuove installazioni interne o le modifiche delle esistenti;
11. dispone per la lettura dei contatori e la relativa emissione delle fatture. Di regola la lettura deve essere eseguita a periodi regolari, due volte all'anno (giugno-dicembre);
12. nomina ogni 4 anni la Commissione dell'Azienda composta da un minimo di 5 membri. Funzionerà da presidente il Capo Dicastero Azienda acqua potabile.

Art. 7 **Commissione dell'Azienda**

La Commissione collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti il potenziamento e la costruzione di nuove opere;
- preavvisa le tariffe per gli abbonamenti e la fornitura dell'acqua potabile;
- collabora alla stesura e modifiche dei regolamenti dell'Azienda;
- formula preavvisi sui preventivi dell'Azienda.

La Commissione è presieduta da un municipale a capo dell'Azienda, le cui competenze sono fissate dal Regolamento Comunale. Le relative indennità sono pure fissate dal Regolamento comunale.

Art. 8
Personale amministrativo e di sorveglianza

Il Municipio sceglie ed incarica il personale dell'Azienda e affida:

- al(la) Segretario(a) comunale i compiti amministrativi e di custodia degli atti dell'Azienda;
- ad un suo operaio o personale autorizzato i compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, in particolare per:
 - a) controllare che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte;
 - b) sorvegliare la distribuzione dell'acqua e specialmente nel periodo di magra controllarne il consumo;
 - c) denunciare al Municipio ed all'Azienda eventuali abusi e manomissioni;
 - d) controllare periodicamente le condotte di acqua per accertarsi di eventuali perdite;
 - e) eseguire secondo la disponibilità la pulizia generale degli impianti, almeno due volte all'anno, possibilmente in primavera ed in autunno, delle captazioni dei serbatoi e delle condotte, per quest'ultima aprendo le saracinesche di scarico degli idranti secondo il regolare deflusso dell'acqua.
Gli organi di manovra suindicati dovranno essere aperti e chiusi lentamente.
 - f) eseguire periodicamente le misurazioni delle fonti di approvvigionamento;
 - g) eseguire ispezioni speciali alle captazioni ed ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata;
 - h) provvedere alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua ed eseguire la pulizia;
 - i) avvisare tempestivamente tutti gli utenti in caso di sospensione della fornitura d'acqua richiamato il tassativo divieto di lasciare collegati tubi pescanti in acque impure o velenose;
 - l) conservare le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e le ispezioni da parte degli organi di vigilanza e avere pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione. Partecipare alle ispezioni effettuate dall'Ispettorato acquedotti;
 - m) tenere nota su apposito registro di tutti i lavori fatti agli impianti nonché delle osservazioni riscontrate durante le ispezioni o visite in generale;
 - n) sorvegliare il funzionamento idraulico ed elettrico dell'impianto secondo le istruzioni del fornitore delle installazioni.
 - o) gli addetti all'Azienda rimangono vincolati all'organico comunale e la loro retribuzione, secondo la valutazione del Municipio, verrà rifusa dall'Azienda alla cassa comunale.

Art. 9
Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete comunale.
Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda.
È vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

II EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Art. 10

Modo di erogazione

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

- a) deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti, nonché per gli altri servizi ed edifici pubblici;
- b) deflusso misurato: per usi domestici, industriali e commerciali, agricoli, per la irrorazione di aree private e per i cantieri edili.

Art. 11

Uso dell'acqua

È fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua a scopi che non siano quelli previsti nel contratto d'abbonamento. La concessione per uso domestico è prioritaria. È ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.

Art. 12

Forniture speciali e a utenti fuori Comune

Entro i limiti del presente Regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari esigenze.

Concessioni a proprietà private fuori Comune possono essere autorizzate a giudizio del Municipio.

Art. 13

Trattamento chimico

L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio Cantonale d'Igiene, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento chimico.

Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua, specialmente per le installazioni interne.

Art. 14

Pressione e proprietà (qualità)

In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione dell'acqua.

L'Azienda non risponde neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro od altri componenti usati per la depurazione biologica dell'acqua erogata.

Art. 15
Limitazione della fornitura

Gli organi dell'Azienda possono limitare od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti richiamando loro il divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure, per evitare aspirazioni di impurità nelle condotte.

Qualora l'abbonato ritenesse di avere subito un danno imputabile all'Azienda, dovrà notificare le sue pretese di risarcimento entro il termine di 15 giorni.

La procedura è regolata dall'art. 58 (ricorsi).

Art. 16
Domanda d'allacciamento

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata per iscritto all'Azienda una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento (contratto di abbonamento) è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'autorizzazione viene concessa prima dell'inizio dei lavori.

L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali, ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto all'Azienda, corredate dai relativi progetti e piani d'esecuzione.

Art. 17
Responsabilità dell'abbonato

L'abbonato risponde, nei confronti dell'Azienda, per tutti i danni da lui causati a seguito di manipolazioni errate, di incuria, nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni.

L'abbonato è responsabile degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

L'abbonato non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal presente Regolamento.

I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Il cambiamento di proprietà deve essere immediatamente notificato all'Azienda. Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento. Può essere fatta la richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale. Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.

Art. 18 **Prelievo abusivo**

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito all'Azienda ed inoltre può essere perseguito penalmente. È pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Art. 19 **Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri**

La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.

Art. 20 **Disdetta dell'abbonato**

L'abbonato che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo all'Azienda per scritto con un mese di anticipo. L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Art. 21 **Obbligo di allacciamento**

I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'Azienda.

Art. 22 **Fornitura d'acqua per scopi speciali**

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendi (Sprinkler od altri), di irrigazione per l'uso industriale necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Le piscine devono comunque essere munite di impianto di rigenerazione dell'acqua. È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

Art. 23

Prelievi di punta anormali e piscine

La fornitura d'acqua ad abbonati con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come le industrie e le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta.

Il riempimento e lo svuotamento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Per il riempimento non autorizzato sono applicate le disposizioni penali di cui all'art. 57 (infrazioni).

Indipendentemente dal modo di approvvigionamento dell'acqua, l'uso di impianti speciali è soggetto ad una tassa d'abbonamento.

III RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 24

Rete di distribuzione definizione

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

In casi speciali le condotte possono essere posate su fondo privato.

In tal caso il proprietario del fondo è tenuto a tollerare la posa di dette condotte.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona edificabile da approvvigionare, alle quali sono raccordate le tubazioni di allacciamento.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Art. 25

Ampliamento della rete

L'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti del precedente capoverso possono venir accolte soltanto se il o i proprietari prendono a loro carico tutte le spese relative.

Art. 26

Installazione

L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte di distribuzione. Essi sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera (SSIGA).

Art. 27
Idranti

L'Azienda deve provvedere alla posa degli idranti.

Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

L'Azienda dell'acquedotto assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti.

Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

La spesa per la posa e la manutenzione degli idranti è a carico del Comune.

Art. 28
Utilizzazione dei sedimenti privati

Ogni proprietario è tenuto a concedere all'Azienda sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti, il tutto nel rispetto dei legittimi interessi del proprietario.

In casi speciali l'Azienda farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al registro fondiario a sue spese.

IV ALLACCIAMENTI

Art. 29
Definizione

L'allacciamento è la tubazione che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione alla singola proprietà privata o pubblica.

Art. 30
Installazioni

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'Azienda.

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento.

In casi eccezionali (case a schiera) l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Art. 31
Condizioni tecniche

Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata) installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale autorizzato dall'Azienda.

Art. 32
Esecuzione

L'esecuzione delle tubazioni d'allacciamento dalla condotta comunale in poi, tramite l'installatore autorizzato, è a carico dell'abbonato. Previo collaudo, l'Azienda concederà l'immissione d'acqua solo per gli impianti eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e precisazioni emanate dall'Azienda o nella concessione dell'allacciamento. L'abbonato è responsabile della manutenzione, delle installazioni, a partire dalla condotta comunale. Fa eccezione all'ultimo paragrafo la manutenzione delle tubazioni d'allacciamento posate su strade aperte al pubblico transito, che è a carico dell'Azienda. Valgono in particolare le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 33
Acquisizione dei diritti di passo

L'acquisizione di eventuali diritti di passo necessari attraverso i fondi di terzi compete al proprietario dello stabile da allacciare. La concessione all'allacciamento verrà rilasciata dall'Azienda dopo espletamento di queste formalità.

Art. 34
Proprietà dell'allacciamento

La tratta di tubazione di allacciamento sull'area pubblica rimane di proprietà dell'Azienda. Le tratte di allacciamento sull'area privata fino ai contatori che servono le singole proprietà rimangono di proprietà privata.

Art. 35
Manutenzione e riparazione

L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sul proprio allacciamento. In caso di rifiuto o di comprovato ritardo saranno applicate le penalità previste dal presente regolamento. L'acqua perduta sarà fatturata secondo le indicazioni del contatore, o a valutazione se la perdita è avvenuta prima del contatore.

Art. 36
Messa fuori servizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda (tramite l'installatore autorizzato) provvede alla separazione della tubazione, dalla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

V INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 37
Installazioni

L'abbonato deve far eseguire a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori idraulici debitamente autorizzati dall'Azienda (installatori concessionari) previa notifica all'Azienda stessa.

L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria od altro certificato giudicato equivalente dall'Azienda dell'acquedotto, d'accordo con la SSIGA).

Art. 38
Collaudo

L'Azienda esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio. L'Azienda non assume garanzia alcuna per i lavori eseguiti o per gli apparecchi posati dall'installatore.

Art. 39
Controlli

L'Azienda (tramite il personale autorizzato) deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.

In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'Azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario; nel contempo, se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete di distribuzione o pericoli, può sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 40
Danni ad apparecchi

In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua o cambiamenti della pressione, l'Azienda non assume responsabilità per danni alle apparecchiature all'impianto interno.

Art. 41
Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. È prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto. La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Per gli allacciamenti esistenti, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, se ne fossero sprovvisti, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine che verrà fissato dall'Azienda di volta in volta.

Art. 42
Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento.

Art. 43
Impianti di trattamento dell'acqua

Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità e per i quali è stata fatta domanda di autorizzazione oppure notifica di posa al Laboratorio Cantonale d'Igiene. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella condotta di distribuzione.

Art. 44
Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le tubazioni esposte al pericolo di gelo devono venir messi fuori uso e vuotati.

L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

VI CONTATORI

Art. 45
Contatore

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori adeguati.

L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà assoluta e ne cura la manutenzione.

Art. 46
Ubicazione

L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato di regola all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo, ed in luogo facilmente accessibile.

In via eccezionale, l'Azienda può concedere la posa del contatore all'esterno del fabbricato a condizione che essa avvenga in pozzetto predisposto all'uso e protetto dal gelo.

Art. 47
Responsabilità

L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

Art. 48
Prescrizioni tecniche

Prima del contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione. Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.

Art. 49
Misurazione

L'Azienda procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda (tramite il personale autorizzato) e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10 % della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5 %, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'Azienda che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Art. 50
Disfunzioni

In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'Azienda.

Art. 51
Contatori supplementari

Se l'utente desidera posare dei contatori supplementari, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori.

Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore fornito e posato dall'Azienda.

VII FINANZIAMENTO

Art. 52 Autonomia finanziaria

La costruzione e l'esercizio degli impianti devono essere per principio finanziariamente autosufficienti. Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tariffe di utilizzazione
- tariffe di allacciamento
- sussidi ufficiali, cantonali e comunali
- contributi dei proprietari fondiari alle spese di installazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglioria)
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
- fatturazione di prestazioni speciali fornite a terzi
- fatturazione di prestazioni speciali fornite al Comune

Art. 53 Tasse di allacciamento

Per l'allacciamento all'acquedotto e alle relative installazioni è prelevata una tassa di allacciamento unica.

La tassa di allacciamento corrisponde all'1 o/oo (uno per mille) del valore della costruzione indicato nella domanda, ritenuto un minimo di fr. 500.-- e un massimo di fr. 1'500.--.

La tassa è prelevata anticipatamente.

Il debitore della tassa di allacciamento è il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

Art. 54 Determinazione delle tasse di utilizzazione

Le tasse di utilizzazione sono suddivise in tassa base e tassa di consumo.

Il Municipio è autorità competente per determinare e applicare le relative tariffe.

Esso fissa le singole tasse, mediante ordinanza municipale tenendo conto dei seguenti valori:

a) tassa base annua (fr.)	minimo	massimo
- economie domestiche	40.--	100.--

- case di vacanza	40.--	100.--
- negozi, bar, ristoranti, uffici	40.--	200.--
- industrie, aziende artigianali, autorimesse, stazioni di servizio	70.--	500.--
- aziende agricole	40.--	100.--

b) **tassa di consumo annuo**

intesa al mc	0.80	2.00
--------------	------	------

c) **tassa di collaudo**

per ogni collaudo l'Azienda preleva una tassa unica di fr. 70.--

d) tasse di diffida	20.--	40.--
----------------------------	-------	-------

Art. 55
Casi particolari

Per i casi particolari non disciplinati nel presente Regolamento la tassa per l'autorizzazione è fissata dal Municipio a seconda dell'entità della concessione.

Art. 56
Tassa per usi pubblici comunali

Per gli usi pubblici comunali (idranti, fontane, stabili ed installazioni) a Bironico l'acqua è concessa a titolo gratuito.

Art. 57
Fatturazione e pagamenti

Le fatture vengono inviate agli utenti a intervalli regolari, ogni sei mesi, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre.

Eventuali contestazioni delle fatture devono essere notificate all'Azienda entro 10 giorni dalla data di emissione.

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dal loro invio. Qualsiasi ritardo dà luogo ad un primo richiamo scritto con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni; dopodiché si procederà per via esecutiva.

VIII DISPOSIZIONI FINALI

INDICE

I NORME GENERALI

Art. 1	Costituzione	1
Art. 2	Compiti dell'Azienda	1
Art. 3	Definizione del Regolamento	1
Art. 4	Organizzazione	1
Art. 5	Competenze del Consiglio Comunale	1
Art. 6	Competenze del Municipio	2
Art. 7	Commissione dell'Azienda	2
Art. 8	Personale amministrativo e di sorveglianza	3
Art. 9	Obbligo di prelievo	3

II EROGAZIONE E QUALITÀ DELL'ACQUA

Art. 10	Modo di erogazione	4
Art. 11	Uso dell'acqua	4
Art. 12	Forniture speciali e a utenti fuori Comune	4
Art. 13	Trattamento chimico	4
Art. 14	Pressione e proprietà (qualità)	4
Art. 15	Limitazione della fornitura	5
Art. 16	Domanda di allacciamento	5
Art. 17	Responsabilità dell'abbonato	5
Art. 18	Prelievo abusivo	6
Art. 19	Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri	6
Art. 20	Disdetta dell'abbonato	6
Art. 21	Obbligo di allacciamento	6
Art. 22	Fornitura d'acqua per scopi speciali	6
Art. 23	Prelievi di punta anormali e piscine	7

III RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 24	Rete di distribuzione definizione	7
Art. 25	Ampliamento della rete	7
Art. 26	Installazione	7
Art. 27	Idranti	8
Art. 28	Utilizzazione dei sedimenti privati	8

IV ALLACCIAMENTI

Art. 29	Definizione	8
Art. 30	Installazioni	8
Art. 31	Condizioni tecniche	9
Art. 32	Esecuzione	9
Art. 33	Acquisizione dei diritti di passo	9
Art. 34	Proprietà dell'allacciamento	9
Art. 35	Manutenzione e riparazione	9
Art. 36	Messa fuori servizio	10

V INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

Art. 37	Installazioni	10
Art. 38	Collaudo	10
Art. 39	Controlli	10
Art. 40	Danni ad apparecchi	10
Art. 41	Prescrizioni tecniche	11
Art. 42	Manutenzione	11
Art. 43	Impianti di trattamento dell'acqua	11
Art. 44	Pericolo di gelo	11

VI CONTATORI

Art. 45	Contatore	11
Art. 46	Ubicazione	12
Art. 47	Responsabilità	12
Art. 48	Prescrizioni tecniche	12
Art. 49	Misurazione	12
Art. 50	Disfunzioni	12
Art. 51	Contatori supplementari	12

VII FINANZIAMENTO

Art. 52	Autonomia finanziaria	13
Art. 53	Tasse di allacciamento	13
Art. 54	Determinazione delle tasse di utilizzazione	13
Art. 55	Casi particolari	14
Art. 56	Tassa per usi pubblici comunali	14
Art. 57	Fatturazione e pagamenti	14

VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58	Infrazioni	15
Art. 59	Ricorsi	15
Art. 60	Entrata in vigore	15